

## EFFETTI DELLA MANIPOLAZIONE DEL TASSO EURIBOR: LE RECENTI EVOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI

### L'ORDINANZA 2023

Con l'[ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023](#) ("l'**Ordinanza 2023**"), la terza Sezione Civile della Suprema Corte (Presidente Scarano, Relatore Gorgoni), nel cassare la sentenza n. 775/2022 della Corte d'Appello di Milano, ha sancito un principio di diritto che attribuisce alla Decisione UE del 4 dicembre 2013, emessa in tema di fissazione di tassi Euribor nel settore dei derivati, valore di "*prova privilegiata*" a supporto della domanda di declaratoria di nullità dei tassi "*manipolati*" ed alla rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione dell'Euribor, ossia tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 (il "**Periodo Rilevante**"); in tal modo l'Ordinanza 2023 ha esteso gli effetti del divieto di pratiche anticoncorrenziali di cui all'art. 3 della Legge n. 287/1990, la c.d. legge antitrust, a "*qualsiasi contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte*" (nel caso di specie, un contratto di leasing finanziario), e ciò "*a prescindere dal fatto che all'intesa illecita avesse o meno partecipato*" la banca concedente.

### PRIMI ORIENTAMENTI DOPO L'ORDINANZA 2023 E LA REQUISITORIA DELLA PROCURA GENERALE DELLA CASSAZIONE

In attesa che la Corte d'Appello si esprima nel merito in sede di rinvio, gran parte dei Tribunali italiani (in particolare, il Tribunale di Milano ed il Tribunale di Torino) si sono discostati dall'interpretazione offerta dai giudici di legittimità nell'Ordinanza 2023 e hanno respinto le domande di nullità delle clausole degli interessi parametrati all'Euribor nel Periodo Rilevante.

Con [un'articolata requisitoria del 7 marzo 2024](#), anche il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dott. Giovanni Battista Nardecchia, ha auspicato una "*rimeditazione*" dell'orientamento espresso dai giudici di legittimità nell'Ordinanza 2023 ed ha chiesto la rimessione della questione relativa agli effetti della manipolazione dell'Euribor alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

#### Key issues

- L'ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023 che ha statuito la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse parametrato all'Euribor
- La successiva richiesta di rimessione della questione relativa agli effetti della manipolazione dell'Euribor alle Sezioni Unite avanzata dalla Procura Generale della Cassazione
- La sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024 e i principi di diritto enunciati dalla Cassazione ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.

## LA RECENTISSIMA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Con [sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024](#), la terza Sezione Civile della Suprema Corte (Presidente De Stefano, Relatore Tatangelo), a valle di una più adeguata disamina e ritenendo la questione di particolare importanza, ha enunciato i seguenti principi di diritto nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.:

- *"i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese; pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 TFUE";*
- *"le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice; a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse";*
- *"in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto (limitatamente al periodo in cui si accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento".*

Come primo commento è agevole evidenziare che, come ci si aspettava, la recentissima sentenza della terza Sezione Civile della Suprema Corte di

Cassazione si è ampiamente discostata dal principio sancito nell'Ordinanza 2023, reimpostando l'analisi giuridica condotta in maniera più approfondita e giungendo a conclusioni più ragionevoli e sostanzialmente diverse. Occorrerà ora valutare l'applicazione pratica dei principi di diritto dettati dalla terza Sezione ai singoli casi di specie ed attendere i provvedimenti di merito dei Tribunali aditi, nonché, eventualmente, una nuova decisione stessa Corte di Cassazione, questa volta con una pronuncia a Sezioni Unite.

## CONTATTI



**Fabio Guastadisegni**  
Partner

**T** +39 02 8063 4353  
**E** fabio.guastadisegni  
@cliffordchance.com



**Andrea Tuninetti  
Ferrari**  
Counsel

**T** +39 02 8063 4435  
**E** andrea.tuninettiferrari  
@cliffordchance.com



**Vito Catalani**  
Senior Associate

**T** +39 02 8063 4219  
**E** vito.catalani  
@cliffordchance.com



**Donato Macovez**  
Associate

**T** +39 0 28063 4237  
**E** donato.macovez  
@cliffordchance.com

This publication does not necessarily deal with every important topic or cover every aspect of the topics with which it deals. It is not designed to provide legal or other advice.

[www.cliffordchance.com](http://www.cliffordchance.com)

Clifford Chance, Via Broletto, 16, 20121 Milan, Italy  
© Clifford Chance 2024  
Clifford Chance Studio Legale Associato

Abu Dhabi • Amsterdam • Barcelona • Beijing •  
Brussels • Bucharest • Casablanca • Delhi •  
Dubai • Düsseldorf • Frankfurt • Hong Kong •  
Istanbul • London • Luxembourg • Madrid •  
Milan • Munich • Newcastle • New York • Paris  
• Perth • Prague • Rome • São Paulo •  
Shanghai • Singapore • Sydney • Tokyo •  
Warsaw • Washington, D.C.

Clifford Chance has a co-operation agreement with Abuhimed Alsheikh Alhagbani Law Firm in Riyadh.

Clifford Chance has a best friends relationship with Redcliffe Partners in Ukraine.